24.05.2012

Lido – bonifiche area ex Ospedale al Mare - osservazioni

- 1. L'**USL 12** elabora i preliminari di vendita dell'area OAM al Comune di Venezia e, come risulta dalla documentazione fornita, due tecnici esperti di estimo valorizzano quanto richiesto da USL 12 per quanto riguarda fabbricati e terreni. In tale valorizzazione estimativa dalla documentazione in possesso non sono evidenziate
- delle sopravvenienze negative quali:
 - Rifiuti Ospedalieri, Rifiuti assimilabili urbani, Rifiuti derivanti da apparecchiature ospedaliere in disuso
 - Amianto quale coibente delle tubazioni delle utilities quali acqua calda, vapore ect sebbene la legge sull'amianto sia D.P.R 215/1988 e succ. che corrono all'aperto e quindi a portata di tutti.

Quindi ULS 12 era tenuta ad intervenire, ULS 12 non fornisce in tale documentazione se il sito è a norma per quanto riguarda fibre libere in aria.

Per l'Amianto l'azione minima che avrebbe dovuto fare l'USL12 era, se non voleva la rimozione e la sua sostituzione con altro materiale idoneo, pellicolare con vernici idonee tipo poliuree e transennare l'area.

USL 12 essendo colei che ha generato il rifiuto non può demandare a nessuno di farsi carico di tali interventi, come dispone il TUA (d.lgs 152/2006).

2. Per quanto riguarda i terreni e falda la valorizzazione estimativa non si fa carico di eventuali inquinamenti presenti, e non cita se il Sito Ospedaliero è secondo il D.Lgs 152/2006 o anche la legge precedente D. 471/99 classificato Industriale Commerciale o Residenziale. La diversa classificazione comporta confrontarsi con concentrazioni di inquinanti diversi. Si stima che i valutatori si siano attenuti alla tabella B ovvero Industriale Commerciale (essendo l'Ospedale una infrastruttura con laboratori e attività di lavoro e che non essendo i terreni dei parchi gioco sarebbe corretto).

Secondo i competenti uffici regionali, i terreni, le strade, eventuali parcheggi sono da considerare zone Industriali e commerciali quindi l'Anali del Rischio deve confrontarsi con la Tabella B.

3. **Quando il Comune acquisisce le aree** non si pone le domande di cui sopra e solo successivamente nel 2010 quando decide di vendere le aree a ESTCAPITAL si dovrà porre il problema

Le analisi di caratterizzazione e di analisi del rischio evidenziano che il Sito risulta inquinato sia in alcune zone di terreno che di falda.

Chi esegue l'analisi del rischio e la proposta di Bonifica è la soc. STA su richiesta di ESTCAPITAL, che richiede l'Analisi del Rischio con obiettivi di bonifica per residenziale e parco .

Essendo i limiti estremamente ristretti non poche zone risultano inquinate principalmente da Idrocarburi policiclici aromatici (banalizzando composti derivanti emissioni gassose per riscaldamento ai tempi di uso di olio combustibile (famoso fumo di Londra).

Si osserva che la maglia di caratterizzazione come prima indagine poteva anche essere idonea ma successivamente, verificati gli inquinanti, si sarebbe dovuta restringere (come è usuale fare) per individuare meglio i poligoni di terreno che possono essere inquinati.

STA chiamata ad eseguire lo studio di intervento di bonifica, studia la tecnologia più banale in quanto propone solo il *dig and damp* ovvero scava e porta in discarica .

Tale tecnologia viene normalmente usata come estrema ratio. Usare tale tecnologia anche per intervenire in *hot spot* di falda è la prima volta che lo sentivo.

Gli scavi sono ovviamente invasivi e raggiungono profondità di anche 2 m per eliminare pochi mg di inquinati ed una spesa di almeno per tutti gli *steps* di 5.000.000 €

4 **Non si capisce** perché si debba scavare per togliere l'asfalto visto che le strade vengono considerate infrastrutture (come da criteri di Arpav e Regione) e quindi Tabella B e quindi da riverificare totalmente il calcolo della concentrazione degli inquinanti.

Inoltre la zona destinata alla creazione di supermercato e di infrastrutture logistiche per la popolazione debbono andare in TAB B e non TAB A.

Riassumendo non si capisce per bonificare perché:

- Si debba rimuovere l'asfalto
- Si debba disboscare
- Si debba rimuovere l'amianto

Inoltre bisogna tener presente che l'asfalto è un rifiuto pericoloso quindi con tutta una classificazione particolare. Tutte queste azioni classificate come propedeutiche alla bonifica e a spese del Cittadino

Ci si pongono ancora almeno altre due domande che ci suggerisce il TUA D.lgs 152/2006

- Art 3 ter : CHI INQUINA PAGA, l'inquinatore non è il Comune ma è stato ULS 12 quindi dovrebbe essere a suo carico. Sarebbe a carico del Comune nel caso avesse espropriato il Sito o il Sito risultasse orfano ovvero il proprietario non è reperibile.
- Art 242 comma 8: omissis ... Individuazione delle migliori tecnologie di intervento a costi sostenibili (BATNEEC best available technology not entailing excessive costs)

Non è stato fatto nessun studio in tal senso ma la logica che ha guidato lo studio è stata quello di far presto considerando lo *spendig* una variale assolutamente indipendente.

Inoltre se proprio si vuole commentare il *dig and dump* questo lo si fa nel *top soil* circa 20 cm e si lavora in tale area con un *capping* che tagli i percorsi alla volatilizzazione, al contatto dermico (Petrolchimico docet) ect.

Per quanto riguarda invece gli interventi in falda in *hot spot* si possono pensare tecniche di dreno o *chemical oxidation* o altre.

Si tenga presente che questo intervento è solo la prima parte degli interventi necessari.

Appare in conclusione che non vi sia stata un attento tavolo tecnico di confronto di tecniche di bonifica, ma che la fretta di chiudere accordi commerciali ha distolto coloro che dovevano dare parere tecnico.

E' necessaria una rivisitazione dello spending da parte del Comune.

Anche un veloce confronto tra le strutture del Comune, della Regione e di ARPAV, esperte in temi di bonifica siti contaminati, può dare indicazioni di buon senso e di minore spesa nel pieno rispetto della legge.